



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI  
Presidente Regione  
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI  
Assessore all'agricoltura,  
caccia e pesca della  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO  
Assessore politiche ambientali  
e della montagna  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI  
Servizio attività faunistico -  
venatorie e pesca  
Regione Emilia Romagna

Oggetto: NUMERO QUATTRO OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – Zone di Ripopolamento e Cattura

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti, per la sezione **3.2.2 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA** per maggiore chiarezza strutturiamo quattro osservazioni distinte che si focalizzano su parti differenti dell'ampio testo.

## **Osservazione n.1**

Pag. 71 si legge: **”Indirizzi gestionali**

*La gestione delle Zone di ripopolamento potrà essere affidata in gestione mediante apposita convenzione ai soggetti previsti dalla Legge Regionale, convenzione che preveda un programma poliennale di gestione nel quale siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contempli:*

*1 interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni;*

*2 interventi di miglioramento e ripristino ambientale;*

*3 monitoraggio demografico della fauna selvatica presente (specie in indirizzo, volpe, ungulati);*

*4 operazioni di cattura;*

**5 interventi di immissione di capi di selvaggina;**

**6 piani di controllo della fauna.**

*Ribadendo l'importanza di una gestione attiva e condivisa di tali istituti, l'ATC dovrà rapportarsi con gli agricoltori proprietari o usufruttuari dei terreni inclusi nella ZRC, soprattutto in merito alla pianificazione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture e di miglioramento/ripristino degli habitat, ed all'attuazione di pratiche agricole compatibili con le finalità di tutela e incremento delle specie selvatiche presenti.*

*Come riportato nel paragrafo precedente, la localizzazione di gran parte delle ZRC nel Comprensorio faunistico C1, caratterizzato da una conduzione spesso intensiva dei territori agricoli, impone una gestione attiva delle aree oggetto del vincolo, tale da garantire nel medio termine il mantenimento di presupposti ambientali idonei per le specie in indirizzo. Gli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dovranno essere oggetto di programmazione poliennale, sfruttando quando possibile tutte le forme di finanziamento previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, che prevede l'erogazione di contributi a favore di una serie di interventi che possono avere importanti ricadute a fini faunistici, e le altre fonti di finanziamento previste dalla normativa nazionale (Art. 10 e 14 della Legge Nazionale) e regionale (Art. 11, 12 e 13 della Legge Regionale) per azioni finalizzate alla creazione e al ripristino di habitat idonei per specie faunistiche di particolare interesse, la valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici attraverso interventi di salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica, coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche, adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale.”*

Si richiede:

- DIVIETO DI IMMISSIONI DI SELVAGGINA per i seguenti motivi che in parte sono stati individuati dal Piano:
  - la non immissione costituisce il principale metodo incruento per controllare il numero delle volpi,
  - la pernice rossa è in forte declino e i dati sono scarsi,
  - per le lepri e i fagiani vi è carenza di dati,
  - per la starna vi è problema nei dati;
  - per evitare l'inquinamento genetico
  
- DIVIETO DI CACCIA E/O PIANI DI CONTROLLO DELLA VOLPE NEL COMPENSORIO 1. LA VOLPE E' RESPONSABILE DELLA PREDAZIONE DEL 50%

DEI PICCOLI DI CAPRIOLO NATI IN PIANURA (Cfr. Aanes e Andersen 1995 citato da Franco Perco in "Il Capriolo" pag.101 ed. Il Piviere). LA VOLPE E' COADIUTRICE ECOLOGICA IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI DENSITA' PARI A ZERO PER IL CAPRIOLO IN COMPENSORIO 1.

- E' OPPORTUNO PREVEDERE L'OBLIGO DELLA RICHIESTA, DA PARTE DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE GESTISCONO, IN CONVENZIONE, LE Z.R.C., L'ACQUISIZIONE DEL PERMESSO AD ENTRARE NEI TERRENI (Cfr. combinato disposto art. 15 comma 1 Legge n°157/92 ed art.633 c.p.; Cass. Pen. Sez.II° 22/12/03 n°49169 ud.27/11/03) NEL CASO DI CATTURE DI SELVAGGINA. TALI OPERAZIONI, NON RIENTRANO NEL NOVERO DELL'ESERCIZIO DI CACCIA (Cfr. art. 12 commi 2 e 3 Legge n°157/92), QUINDI ESCLUSE ALL'ART.842 C.C..
- IL DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94 (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05.
- DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO APPLICAZIONE RAPPORTO N°158/2012 DELL'I.S.P.R.A. (Cfr. TAR Lombardia MI Sez.I° 06-05-16 n°900; TAR Toscana Sez.II° 13-01-17 n°36).

## **Osservazione n.2**

Pagg. 73-74: *"Il **Compensorio faunistico C1** è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all'incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura che di irradiazione, identificando all'interno del comparto i territori idonei non solo sulla base del grado di vocazionalità descritto dalla Carta delle vocazioni faunistiche, ma anche attraverso un'analisi dell'effettiva esistenza delle condizioni ambientali adatte ad ospitare le popolazioni selvatiche oggetto di tutela. Premessa indispensabile all'identificazione di territori idonei ad ospitare ZRC nel Compensorio C1 è infatti che essi, caratterizzandosi per la forte componente antropica, possono subire repentini e drastici interventi di trasformazione dell'assetto ambientale (colture agricole intensive, infrastrutture, rete viaria) in grado di modificare fortemente l'habitat e comprometterne, spesso in maniera sostanziale e irreversibile, la recettività faunistica. Pertanto, nell'identificazione dell'area da assoggettare a vincolo, sarà presa in considerazione la reale destinazione agricola e urbanistica del territorio, e prevista la messa in opera di strumenti efficaci a mantenere nel tempo condizioni ambientali favorevoli (accordi con gli agricoltori, investimenti in rispristini e miglioramenti ambientali). Il rinnovo di ZRC esistenti sarà subordinato all'analisi della reale produttività di tali istituti nell'ultimo quinquennio (sulla base di dati di censimenti e catture delle specie in indirizzo), per evitare di procrastinare l'assoggettamento a vincolo di territori scarsamente recettivi e produttivi,*

**prevedendo l'opportunità di rimodellare le zone esistenti sulla base delle trasformazioni ambientali occorse.**

*L'estensione delle ZRC nel Comprensorio C1 verrà determinata in funzione della/delle specie in indirizzo, della vocazione del territorio e della forma di gestione prevista (solo irradiazione, o irradiazione e cattura). In questo senso, è necessario sottolineare come la pianificazione territoriale di questi istituti debba obbligatoriamente essere coerente e funzionale agli obiettivi di pianificazione fissati per le specie oggetto di tutela, che per la lepre prevedono la graduale riduzione del ricorso ad interventi di cattura e traslocazione a favore di una gestione finalizzata a favorire il ripopolamento naturale e la gestione sostenibile della risorsa faunistica (§ 2.1.4). Pertanto, pur recependo le indicazioni riguardo ai valori di riferimento per l'estensione delle ZRC finalizzate alla gestione di lepre e fagiano così come riportati da Cocchi, Govoni e Toso (1993), Spagnesi et al. (1993), Cocchi, Riga e Toso (1998), Trocchi e Riga (2005) (cfr. § 1.4.2.2), e fermo restando l'importanza di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", si impone la necessità di ottimizzare risorse umane e territoriali nella gestione di tali istituti, garantendo sia la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano, sia una buona dispersione naturale di esemplari verso i territori adiacenti. **L'indicazione generale per le nuove istituzioni è pertanto quella di privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione.** D'altronde, dall'analisi dell'assetto esistente emerge come già il 67% delle ZRC abbia una SASP inferiore ai 500 ettari, percentuale che sale a oltre l'80% se si includono le zone con SASP inferiore ai 700 ettari (Tabella 1.4.2-T6), e che l'estensione media regionale delle ZRC è di circa 500 ettari, pur con notevoli differenze inter-provinciali (tabella 1.4.2-T5). Segnale, questo, non solo della effettiva difficoltà ad individuare grandi superfici caratterizzate da habitat idonei alle specie di interesse nel comparto pianiziale, ma anche di un tentativo già in essere di razionalizzazione di questi istituti da un punto di vista gestionale."*

Pagg. 78-79: **"Non si ritiene utile prevedere una durata del vincolo, che verrà revocato nel caso si riscontrino, per sopravvenute modificazioni ambientali, antropiche o per fattori imprevisi, il mancato palese raggiungimento dell'obiettivo prioritario di produttività. In tal senso, l'obiettivo minimo di densità delle due specie in indirizzo è fissato a 15 capi/100 ettari per la lepre, e a 25-40 capi/100 ettari (densità autunnale) per il fagiano (Cocchi et al., 1998).**

**Il mantenimento di tali densità rappresenta anche il presupposto minimo indispensabile alla programmazione di eventuali operazioni di cattura (Trocchi & Riga, 2005). Pertanto, la quota di animali da prelevare per quanto riguarda la lepre dovrà essere calcolata sulla base dell'incremento utile annuo e comunque non superare il 40% del contingente stimato in autunno; per il fagiano, il piano di cattura dovrà prevedere tasso di prelievo variabili tra il 20-25% ed il 30-35% degli effettivi, a seconda che si tratti di consistenze rilevate in autunno o in primavera. Le quote precedentemente esposte, considerando un tasso medio di crescita desunto dalla letteratura (Cocchi et al., 1998; Meriggi, 1992), pari al 50% circa della popolazione primaverile, permetteranno di allentare la dipendenza dalle immissioni."**

Si richiede:

- LA L.R. N°8 ALL'ART.19 COMMA 2 PREVEDE:

"Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:

- a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
- b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;**
- c) determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
- d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.

LA VALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE DI Z.R.C. IN BASE ALLE SOLE CARATTERISTICHE DI PRODUTTIVITA' DI LEPRI E FAGIANI PER L'IRRADIAMENTO O PER L'EVENTUALE CATTURA, DI QUESTE SPECIE, COMPORTA UNA VIOLAZIONE DI LEGGE PER ECCESSO DI POTERE POICHE' NON TIENE CONTO DELL'OBBLIGO DI FAVORIRE LA SOSTA E LA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE MIGRATORIE, COME SOPRA RIPORTATO.

- APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1 LEGGE 7/08/90 N°241 (L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario), ALL'19 COMMA 2 L.R. N°8/94 ED ALL'ART.3 COMMA 2 DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30/11/09.

### **Osservazione n. 3**

*Pag. 79:”Riguardo al monitoraggio demografico delle popolazioni selvatiche all'interno delle ZRC, si rimanda per metodiche e tempistiche alla trattazione delle singole specie in indirizzo (cfr. § 2.3 e § 2.4), mentre si torna ad evidenziare la necessità di eseguire censimenti standardizzati per la raccolta di dati faunistici non solo nelle ZRC in cui si prevedono catture (come accade nella gestione attuale), ma in tutti gli istituti, con lo scopo di valutarne l'effettiva produttività. Il monitoraggio deve riguardare anche eventuali predatori (volpe in primis) per verificarne presenza, consistenza ed impatto sulla demografia delle specie preda presenti. Sulla base dei dati faunistici raccolti, è possibile la richiesta di attivazione di piani di controllo dei predatori (volpe, corvidi) a tutela delle popolazioni selvatiche oggetto di tutela.*

**Si localizzano all'interno di ZRC oltre il 60% dei danni da lepre e fagiano, quasi il 50% dei danni da capriolo.**

*È necessario aggiungere l'ulteriore elemento di criticità costituito dall'espansione dell'areale del capriolo nel comparto pianiziale, dove la presenza dell'ungulato rappresenta un grave fattore di rischio di collisione con autovetture (cfr. § 1.6.2 e § 2.6) e la presenza di ampie porzioni del territorio sottoposte a vincolo limita fortemente il raggiungimento dell'obiettivo non conservativo (densità = zero) fissato per l'ungulato nel Comprensorio C1.”*

Si richiede:

- DIVIETO DI CACCIA E/O PIANI DI CONTROLLO DELLA VOLPE NEL COMPENSORIO 1. LA VOLPE E' RESPONSABILE DELLA PREDAZIONE DEL 50% DEI PICCOLI DI CAPRIOLO NATI IN PIANURA (Cfr. Aanes e Andersen 1995 citato da Franco Perco in “Il Capriolo” pag.101 ed. Il Piviere). LA VOLPE E' COADIUTRICE ECOLOGICA IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI DENSITA' PARI A ZERO PER IL CAPRIOLO IN COMPENSORIO 1.

- DIVIETO DI CACCIA E/O PIANI DI CONTROLLO DELLA VOLPE NEL COMPRESORI 1 E 2. LA VOLPE E' PREDATRICE DELLE NUTRIE ED COADIUTRICE ECOLOGICA IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ERADICAZIONE DI QUESTA SPECIE INVASIVA.

Dr. Davide Asnicar, dell'Università di Padova: *“Che la volpe sia un predatore della nutria - asserisce Asnicar - è un fatto suffragato dalla Letteratura scientifica. Mi è bastato fare due ricerche sulle banche dati a disposizione dei ricercatori ed ecco saltar fuori due pubblicazioni scientifiche a questo proposito: uno studio italiano del 2016 pubblicato sulla rivista “Journal of Wildlife Diseases” e uno francese del 2013 pubblicato su “Veterinary Parasitology”. Entrambi gli articoli parlano di parassiti, in questo caso protozoi e batteri, che vivono a spese della nutria (*Myocastor coypus*), ma anche della volpe (*Vulpes vulpes*). In Biologia diciamo che nutria e volpe sono gli organismi ospiti di questi parassiti, e cioè hanno questi parassiti. Il motivo per cui sia la nutria che la volpe sono infestati da certi protozoi, come il cestode *Echinococcus multilocularis* o il *Toxoplasma gondii*, ad esempio, si spiega proprio con la predazione della nutria da parte della volpe (Umhang et al., 2013)<sup>4</sup>: la volpe si infesta mangiando la nutria. In pratica i protozoi vengono passati attraverso la dieta di questi animali. I parassiti utilizzano la nutria e altri organismi come ospiti intermedi, la volpe come ospite definitivo. È un fatto frequente in natura che riguarda moltissimi animali. Non solo, nello studio italiano (Zanzani et al., 2015)<sup>5</sup>, si legge espressamente: “The most common causes of death for juvenile coypu in Europe are trapping, shooting, and predation by foxes (*Vulpes vulpes*)”. **Insomma, la volpe è un predatore della nutria, senza ombra di dubbio, come testimoniato anche da diverse fotografie e video che ritraggono la volpe con cuccioli di nutria tra le fauci.**»*

<sup>4</sup> Umhanga G., Richommea C., Bouchera J-M., Guedonb G., Boué F., 2013, Nutrias and muskrats as bioindicators for the presence of *Echinococcus multilocularis* in new endemic areas, Vet. Parasitol. 197: 283– 287

<sup>5</sup> Zanzani S.A., Di Cerbo A., Gazzonis A.L., Epis S., Invernizzi A., Tagliabue S., Manfredi M.T., 2016. Parasitic and bacterial Infections of *Myocastor coypus* in a metropolitan area of northwestern Italy, J. Wildl. Dis. 52:126-130”

- DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94 (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05.

- APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA L.R. N°8/94 ART.32 TER (1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.) PER GLI ATC CHE OMETTONO DI OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.33 COMMA 1 LETT. A e B

## **Osservazione n. 4**

Pagg. 79-80 :”Si richiama pertanto quanto già trattato nei paragrafi 1.8.6.2 e 2.6, riguardo all’opportunità di adeguamenti normativi che consentano il prelievo venatorio del cervide in particolare e degli ungulati in generale, nelle zone di tutela, ed alla necessità di applicare nelle ZRC “problematiche” soluzioni complementari alla caccia di selezione, quali catture e traslocazioni in contesti dove lo sparo non è praticabile per ragioni normative e/o di sicurezza, o il ricorso ai piani di limitazione numerica. Circa gli adeguamenti normativi, è da verificare la sospensione temporanea del vincolo di protezione nel periodo 1 febbraio-15 marzo di ogni anno, allo scopo di consentire il solo prelievo selettivo degli ungulati.”

Si richiede:

- LA L.R. N°8 ALL’ART.19 COMMA 2 PREVEDE:

“Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:

a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

**b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;**

c) determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;

d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.”

IL PERIODO FEBBRAIO – MARZO E’ DI RIPRODUZIONE DELL’AVIFAUNA, COMPRESA QUELLA PROTETTA, PER LA QUALE L’ISTUZIONE DELLE Z.R.C. E’ CONDIZIONE NECESSARIA (art.19 comma 8 lett. b L.R. n°8/92) LA SOSPENSIONE DEL VINCOLO DI PROTEZIONE COMPORTA UN DISTURBO ALLA RIPRODUZIONE IN VIOLAZIONE ALL’ART. 5 LETT. d) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009. L’AZIONE AMMINISTRATIVA, PER EFFETTO DELL’ART. 1 COMMA 1 LEGGE N°241/90 (L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.) DEVE ATTENERSI AI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Associazione Vittime della Caccia – Presidente Daniela Casprini

Lega per l’Abolizione della Caccia – Delegato Regionale Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene